



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 525/15/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MEDITERRANEAN  
NAUTILUS ITALY S.P.A. PER L'OMESSA TRASMISSIONE DELLA  
DICHIARAZIONE DOVUTA ALL'AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA  
N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 3/15/SBC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, e, in particolare, l’art. 1, comma 30;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l’art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, e, in particolare, l’art. 13;

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “*Nuova organizzazione degli uffici dell’Autorità*”, che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2015*”, e, in particolare, gli artt. 1 e 4;

VISTA la delibera n. 87/15/CONS, del 24 febbraio 2015, recante “*Adozione del modello telematico e delle istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2015 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e i relativi allegati, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e il relativo Allegato A, come da ultimo modificata dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e il relativo allegato A;

VISTO l’atto di contestazione n. 3/15/SBC, del 13 maggio 2015, notificato il 18 maggio 2015, con cui il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha accertato e contestato alla Mediterranean Nautilus Italy S.p.A. di non aver trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 567/14/CONS entro il termine del 1 aprile 2015;

VISTA la nota del 3 giugno 2015, prot. n. 47578, contenente le controdeduzioni della Società;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

La società Mediterranean Nautilus Italy S.p.A., C.F. 13217380156, con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo, 142, risulta iscritta al Registro pubblico degli operatori di comunicazione al n. 8680, nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica. La predetta Società non ha trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, entro il termine ivi



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

previsto del 1 aprile 2015. Pertanto, il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha avviato, con atto di contestazione n. 3/15/SBC, del 13 maggio 2015, un procedimento sanzionatorio a carico della predetta Società.

## **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, ha inviato all'Autorità la nota di cui in premessa.

La società ritiene che nessun obbligo dichiarativo le incombesse, per l'assenza dei presupposti per il versamento del contributo 2015, in quanto non svolge alcuna attività soggetta a regolamentazione *ex ante* da parte dell'Autorità. Tale richiamo – prosegue la Società – prende atto del vigente quadro normativo e giurisprudenziale, alla luce del quale gli unici ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, suscettibili di essere assoggettati al contributo, sono quelli realizzati dalla prestazione di servizi riconducibili alla regolamentazione *ex ante*, come disposto da recenti pronunce sia del giudice amministrativo nazionale che della Corte di giustizia dell'Unione europea. Mediterranean Nautilus Italy S.p.A. ritiene, quindi, che la delibera n. 567/14/CONS sia espressione del medesimo *modus operandi* già censurato dal giudice amministrativo, in quanto prevede l'applicazione dell'aliquota sulla intera voce A1 del conto economico degli operatori, senza considerare i soli ricavi derivanti da servizi oggetto di regolamentazione *ex ante*. Per tali motivi, la società istante non si ritiene obbligata a versare alcuna somma a titolo di contributo per il 2015, non maturando alcun ricavo da attività oggetto di regolamentazione *ex ante* da parte dell'Autorità;

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità ritiene di non poter accogliere le argomentazioni contenute nella nota inviata da Mediterranean Nautilus Italy S.p.A. L'oggetto del provvedimento non è, infatti, la determinazione del *quantum* da versare all'Autorità a titolo di contributo obbligatorio per il proprio funzionamento, ma la violazione dell'obbligo di comunicare i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS. Si ritiene che l'invio di questo modello sia un obbligo dotato di propria autonomia, in merito al quale ricorrono in capo all'interessato – ed alla luce della delibera citata, a tutt'oggi efficace – tutti i presupposti, e la cui violazione non può essere esclusa in virtù di inquadramenti giuridici che hanno ad oggetto un diverso obbligo, ovvero quello relativo al pagamento del contributo e all'ammontare del suo *quantum*.

L'Autorità rileva altresì che la lettura dell'articolo 12 della direttiva n. 2002/20/CE offerta dal Consiglio di Stato nelle sentenze adottate nei primi mesi del 2015 non trova corrispondenza con quella fornita, in via pregiudiziale, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel giudizio di primo grado con la sentenza del 18 luglio 2013 nelle



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12). Alla luce del consolidato principio di immediata applicabilità e di efficacia diretta delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, affermato non soltanto dalla giurisprudenza europea ma dalla stessa Corte costituzionale (cfr. Corte Cost., sentenza BECA n. 113/1985), l'Autorità ritiene che i diversi criteri interpretativi adottati dal Consiglio di Stato non possano in alcun modo prevalere su quelli dettati dalla Corte di giustizia. Pertanto, è a questi ultimi che la stessa ha conformato la delibera e le istruzioni annuali per il versamento del contributo per l'anno 2015.

L'Autorità, pertanto, ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, in quanto la società Mediterranean Nautilus Italy S.p.A. non ha trasmesso il modello telematico "Contributo SCM – Anno 2015", dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, entro il termine ivi previsto del 1 aprile 2015;

CONSIDERATO che l'entità della sanzione varia, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, da lire 1.000.000,00 (unmilione/00), equivalente a euro 516,46 (cinquecentosedici/46), a lire 200.000.000/00 (duecentomilioni/00), equivalenti a euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38);

CONSIDERATI i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, interpretati alla luce delle menzionate "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", e in particolare:

- con riferimento alla gravità della violazione, la stessa è da ritenersi di ridotta rilevanza tenuto conto che, nel caso di specie, la violazione riguarda una disposizione che impone obblighi di carattere essenzialmente formale;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, l'analisi del conto economico relativo al bilancio dell'esercizio 2013 depositato dalla società presso la Camera di Commercio, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) pari ad euro 5.728.758,00 (cinquemilionsettecentoventottomilasettecentocinquantesotto/00);
- con riferimento alla personalità dell'agente, si ritiene che la predetta Società abbia un'organizzazione aziendale che le permetta di adempiere agli obblighi contributivi di legge;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la predetta società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, non ha provveduto a trasmettere la dichiarazione dovuta ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 567/14/CONS, né ha provveduto a pagare il contributo 2015 di sua competenza;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO, altresì, che la società Mediterranean Nautilus Italy S.p.A. non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto a effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, pari al doppio del minimo della sanzione edittale;

RITENUTO congruo, pertanto, determinare l'importo della sanzione nella misura di euro 3.098,76 (tremilanovantotto/76), pari a sei volte il minimo della sanzione edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società Mediterranean Nautilus Italy S.p.A., C.F. 13217380156, con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo, 142, ha violato l'articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la mancata trasmissione della dichiarazione dovuta all'Autorità entro il termine del 1 aprile 2015;

### **ORDINA**

alla società Mediterranean Nautilus Italy S.p.A., C.F. 13217380156, con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo, 142, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 3.098,76 (tremilanovantotto/76), in applicazione dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 567/14/CONS, non avendo trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della predetta delibera entro i termini ivi indicati;

### **DIFFIDA**

la citata società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

### **INGIUNGE**

alla società Mediterranean Nautilus Italy S.p.A., C.F. 13217380156, con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo, 142, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, la somma di euro 3.098,76 (tremilanovantotto/76) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*comunicazioni, ai sensi della delibera n. 525/15/CONS*”, con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 ovvero, in alternativa, il conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, avente codice IBAN IT5400100003245348010237900.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest’Autorità in originale, o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 525/15/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 8 ottobre 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci